COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PPESIDENTE 840

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

IOZZELLI e PENAZZATO: Sull'affrancazione nelle colonie miglioratarie. (102);

COMPAGNONI ed altri: Trasferimento in enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti nelle provincie del Lazio. (214);

COMPAGNONI ed altri: Norme per la determinazione dei canoni e per la affrancazione nei rapporti e miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti del Lazio. (228);

CALASSO ed altri: Trasformazione dei contratti miglioratari in contratti di enfiteusi. (1018);

SIMONACCI: Sulle affrancazione delle colonie miglioratarie. (1823) 840

PRESIDENTE, *Relatore* . . 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848

DANIELE . . . 841, 842, 843, 844, 846, 847

GOMEZ D'AYALA 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848

BIANCO 841

DE LEONARDIS 841, 842, 844, 845, 849

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 841, 842, 843, 844

CASATI 844

COMPAGNONI 845, 846

MAGNO MICHELE 846

AVOLIO 847

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*).

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4318) . . . 848

PRESIDENTE 848, 850

DEL GIUDICE, *Relatore* 848

Disciplina della riproduzione bovina (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4407) 850

PRESIDENTE 850, 852

PREARO 850

SCHIAVON 852

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 852

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4408) 855

PRESIDENTE 855, 856

DE LEONARDIS, *Relatore* 855

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatore FERRARI ed altri: Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4409) 856

PRESIDENTE 856

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Disciplina dell'ammasso del risone. (4343) 856

PRESIDENTE 856, 857

FRANZO, *Relatore* 857

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

FRANZO ed altri: Norme interpretative in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui gli articoli 16 lettera *a*) e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (4310) 857

PRESIDENTE, *Relatore* 857

Sull'ordine dei lavori:

MAGNO MICHELE 858

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 858

PRESIDENTE 858

Votazione segreta:

PRESIDENTE 858

La seduta comincia alle 10,15.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Iozzelli e Penazzato: Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie (102); Compagnoni ed altri: Trasformazione in enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti nelle provincie del Lazio (214); Compagnoni ed altri: Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione nei rapporti a miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti, del Lazio (228); Calasso ed altri: Trasformazione dei contratti miglioratari in contratti di enfiteusi (1018); Simonacci: Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie (1823).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Iozzelli e Penazzato: « Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie »; Compagnoni, Lizzadri, Silvestri, Cianca, Vecchietti, Nannuzzi, D'Onofrio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Carrassi, Natoli Aldo, Ingrao, Venturini: « Trasformazione in enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti nelle provincie del Lazio »; Compagnoni, Silvestri, Cianca, Nannuzzi, D'Onofrio, Cianciari Rodano Maria Lisa, Carrassi, Natoli, Ingrao: « Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione nei rapporti a miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti, del Lazio »; Calasso, Franco Pasquale, Avolio, Bianco, Cacciatore, Gullo, Bardini, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Francavilla, Ferrari Francesco, Fogliazza, Gomez D'Ayala, Grifone, Magno, De Lauro Matera Anna, Minasi, Monasterio, Pirastu, Pellegrino, Romeo, Speciale: « Trasformazione dei contratti miglioratari in contratti di enfiteusi »; Simonacci: « Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie ».

Onorevoli colleghi, nella precedente seduta la Commissione ha approvato quasi tutti gli articoli del testo unificato da me predisposto, accantonando invece l'articolo 4 e una parte dell'articolo 5. Do quindi nuovamente lettura dell'articolo 4 nel testo unificato:

« Al miglioratario spetta un'indennità commisurata, secondo la convenzione o l'uso locale, al valore dei miglioramenti apportati al fondo, salvo diversa pattuizione espressa nel contratto.

L'importo di tale indennità viene detratto dal capitale di affrancazione calcolato a norma dell'articolo 971 ultimo comma del Codice civile e delle leggi speciali ».

Il Comitato ristretto incaricato dell'esame dell'articolo 4 (e delle questioni ad esso connesse) del testo unificato, ha proposto, in sostituzione dell'articolo 4 stesso, i seguenti due articoli che assumeranno, se approvati, i numeri 4 e 5 della legge.

Do lettura del primo di questi due articoli:

« Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo . . . . determineranno, nella misura minima e massima le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dal'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonché della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti già spettante al mi-

glioratario per convenzione o per uso locale. La quota di prodotti attribuita al conducente o il canone a lui spettante saranno presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice Civile ».

In sostanza, con il testo predisposto, si fa riferimento alle commissioni tecniche provinciali che sono in grado di conoscere meglio le fattispecie contrattuali; si dice inoltre che da parte di dette commissioni si deve determinare il canone o la quota di prodotto da prendersi a base della capitalizzazione. Nel considerare questa quota di prodotto si deve tener presente che al concessionario passano gli oneri fondiari e quindi si deve aver riguardo ad un reddito netto, e nello stesso tempo si deve aver riguardo al fatto che, nella determinazione della quota o del canone da prendersi a base della capitalizzazione, una parte del reddito dei miglioramenti è relativa ad una quota di miglioramenti già spetatnti, per consuetudine o per convenzione, al miglioratario. Mi pare che i due articoli rappresentino adeguatamente, in sintesi, il risultato della discussione avvenuta ieri sera, in seno al Comitato ristretto.

Onorevoli colleghi, questa mi sembra la formulazione migliore per risolvere una questione che, altrimenti, ci porterebbe a difficoltà anche dal punto di vista costituzionale difficilmente sormontabili.

DANIELE. Io non ho ben compreso se con questo articolo ci si riferisce soltanto al caso di affrancazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per il momento solo al caso di riscatto. Il canone di cui al comma precedente sarà preso a base della capitalizzazione ai sensi dell'articolo 971 del codice civile.

DANIELE. Ove eventualmente il colono non chiedesse di affrancare, questi canoni così determinati che valore hanno? Si badi che se non si affranca non vi è un trasferimento del rapporto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Daniele, noi abbiamo fatto questa legge nell'ipotesi di una conversione in rapporti perpetui di rapporti che sono attualmente precari. A tale ipotesi di perpetuità noi riferiamo questa legge. Per quanto si riferisce a rapporti che non rientrano nella ipotesi prevista dall'articolo 1, essi saranno regolati in altro modo. Per quel che riguarda la ripartizione delle quote, questo è il punto di vista che mi pare, in questo momento, ci convenga accettare.

GOMEZ D'AYALA. Continuo a nutrire qualche dubbio sulla seconda parte del testo lettoci dal presidente, quella relativa alla quota di miglioramento del canone. Io chiarirei così: « quota di miglioramento per la quale era previsto, per consuetudine o per convenzione, un indennizzo a favore del proprietario ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Direi allora « spettante, per convenzione o per uso locale, al miglioratario ».

GOMEZ D'AYALA. Io vorrei che dal testo risultasse in modo chiaro, per la commissione tecnica provinciale, che non vi è l'eliminazione o la liquidazione di un diritto che si aveva precedentemente.

BIANCO. Al miglioratario non spetta una quota di reddito, ma un indennizzo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Noi provvediamo alla determinazione di un canone o di una quota di prodotto che deve esser presa a base della capitalizzazione. Secondo questa formula, noi diciamo che nel determinare questa quota di prodotto, si deve tener conto che vi è una parte di miglioramenti che deve essere esclusa dalla valutazione di questa quota di prodotto, perché si riferisce a qualche cosa che è già stato pagato dal miglioratario e per la quale il miglioratario ha diritto, secondo convenzione od uso, ad essere rimborsato. Questa mi pare la giusta versione. È esatto? Noi parliamo di determinazione di quota che deve essere capitalizzata...

DE LEONARDIS. Questo è ciò che chiede anche l'onorevole Gomez D'Ayala, solo che qui è più chiaro.

GOMEZ D'AYALA. Appunto, tutto è di una chiarezza eccezionale. Il fatto è che, poi, sopravviene l'inapplicabilità della norma.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vorrei fare un chiarimento per gli onorevoli colleghi che non hanno partecipato al comitato ristretto e quindi non hanno potuto seguire un certo nostro discorso.

Per valutare un fondo da trasferire si possono seguire diverse strade. O si fa la valutazione del fondo nel suo valore di mercato, e allora, in tal caso, dato il contratto specifico di fronte al quale ci troviamo – colonia miglioratarla – si deve dedurre dal valore del fondo il valore della quota di miglioramento spettante al colono miglioratario.

Quindi, se il fondo vale 500.000 lire e la quota di miglioramenti apportati dal miglioratario vale 200.000, da quelle 500.000 lire bisogna detrarre le 200.000 lire. Oppure si può seguire un'altra strada per giungere alla valutazione del fondo, attraverso una capitalizza-

zione del canone: allora siamo di fronte ad una valutazione del canone che esprime il reddito di quel podere. Che cosa si deve detrarre dal canone che si consideri equo? La quota di reddito corrispondente ai due terzi di miglioramenti che sono di pertinenza e di proprietà del miglioratario. Ecco perché, secondo la proposta dell'onorevole Presidente, si dice che, nella valutazione di questo canone equo, si debbono detrarre gli oneri reali che erano a carico della proprietà, in quanto si trasferiscono ai nuovi proprietari, e la quota di reddito corrispondente ai due terzi delle migliorie di proprietà dell'assegnatario. Abbiamo così seguito un sistema parallelo al primo sistema, che era quello della valutazione diretta del valore del fondo con detrazione dei miglioramenti. Però, siccome noi diciamo: « tenendo conto del trasferimento degli oneri fondiari, ecc. », così possiamo dire: « ...e tenuto conto dell'indennizzo... », ecc.

GOMEZ D'AYALA. Si potrebbe trovare un'altra formula per dire molto chiaramente che si tratta di operare una detrazione della misura dell'equo canone. Invece di dire: « tenendo conto del trasferimento... ecc. ...nonché della quota di reddito... », si potrebbe dire: « nonché detraendo la quota di reddito relativa ai miglioramenti spettanti per consuetudine o per convenzione... ». Allora la commissione saprà con chiarezza che deve operare – sul canone equo che risulterebbe dalla valutazione fatta sulla base dei criteri fissati dalla legge 567 – una detrazione che corrisponde alla quota di reddito relativa ai miglioramenti che il concessionario ha apportato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questa discussione è analoga a quella fatta quando si è discusso l'equo canone in relazione all'affitto. E ricordo che fu chiarito questo punto: il canone equo è il canone che risulta al termine delle valutazioni che la commissione dell'equo canone fa di tutte le componenti del canone fisso. Se la Commissione, che fissa l'equo canone, deve detrarre per forza qualcosa, quel canone non è più equo. L'equo canone è il risultato finale dell'operazione, cioè quello che si realizza, quando si è tenuto conto e degli oneri, che gravano sulla proprietà, e della quota di miglioramento, che spetta al miglioratario: è pi6 idonea questa formula che l'altra. Infatti, nella legge dell'equo canone, la formula finale scelta fu questa: « Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il biennio successivo, le tabelle dei canoni di affitto, nella misura minima e massima, da considerarsi equi per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di terreno e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa, al fine di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi ».

Quindi, tutte queste detrazioni, compresi gli oneri fondiari, gravanti sulla proprietà, si faranno nel momento in cui si esamineranno tutte le componenti del reddito al fine di determinare l'equo canone.

Il risultato finale dell'operazione deve essere l'equo canone.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si potrebbe dire: « nonché della parte di reddito relativa alla quota di miglioramenti già spettanti al miglioratario per convenzione o per uso locale »; questa è la formula che mi pare vada bene anche dal punto di vista della tecnica legislativa.

DANIELE. Debbo manifestare la mia perplessità su questa formulazione, e ripeto perciò la domanda che posi all'inizio della seduta. Questi canoni, che verrebbero determinati dalle commissioni tecniche, che valore hanno nel caso che il colono miglioratario non intenda riscattare? Si sostituiscono ai canoni precedentemente in vigore?

DE LEONARDIS. Il problema è chiarito nel secondo comma.

DANIELE. Supponiamo che il nuovo criterio di determinazione serva soltanto per il caso dell'affrancazione. Io ieri sostenni, in comitato ristretto, che nel canone attuale già si tiene conto di quelli che sono i miglioramenti apportati dal colono: poiché nella valutazione, in base alla capitalizzazione, del canone, si tiene conto soltanto delle migliorie apportate dal proprietario: poiché, se, ad esempio, al proprietario spetta un terzo, noi valutiamo un terzo dei prodotti delle migliorie, e quindi, capitalizzando, noi capitalizziamo un terzo dei prodotti delle migliorie stesse.

D'altra parte, è evidente, dagli esempi che sono stati portati, che, capitalizzando il canone attuale, così come è stabilito dalla consuetudine, noi abbiamo un valore diverso, inferiore al valore effettivo di mercato, ove il fondo non fosse vincolato dalla colonia miglioratarie; per cui, se quel proprietario dovesse vendere la sua quota – lasciando il colono sul

fondo – a una persona che non fosse il colono miglioratario, egli ricaverebbe una somma superiore a quella che verrebbe a ricavare in questo modo, perché in questo nuovo canone dovrebbe esser tenuto conto dell'imposta. Quando si fanno i trasferimenti non se ne tiene conto, perché si considera che l'imposta, invece di pagarla il venditore, la paga il compratore. Si tiene conto delle migliorie della colonia, mentre noi già abbiamo detto che nel canone originario non viene tenuto conto delle migliorie del colono; quindi noi stiamo girando un po' la formula, complichiamo, con la istituzione delle commissioni specializzate, tutto il sistema, ma in sostanza torniamo all'articolo 4 quale era nella sua stesura originaria. Io ho questa impressione.

La soluzione più logica sarebbe quella di capitalizzare il canone. Eventualmente si potrebbero istituire delle commissioni, ove le parti non si mettessero d'accordo e si verificassero effettivamente delle spogliazioni, allo scopo di stabilire il canone equo, la misura equa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.* Non si può fare. Le commissioni dell'equo canone non possono determinare il valore delle singole proprietà, poiché in tal modo instaureremmo un nuovo principio che non è previsto in nessuna legge. Non lo possiamo fare perché noi richiederemmo il pronunciamento della commissione sul valore attribuito ad un determinato fondo, il che finora non è stato fatto in nessuna legge precedente.

DANIELE. Senza dire poi che, ove le commissioni stabilissero un canone, per ipotesi, di 100, i coloni potrebbero obiettare: ma perché dobbiamo riscattare a 150 quando la commissione ha stabilito quel canone? Non si possono stabilire, secondo me, due valori diversi per la capitalizzazione e per la continuazione del contratto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ripensando, ora, bene, al testo proposto dall'onorevole Presidente, credo che quel pericolo al quale accennava, non dovrebbe sussistere, nel senso che noi demandiamo alle commissioni provinciali il compito di stabilire il canone da ritenersi equo e richiamiamo a tal fine i principî contenuti nell'articolo 3 della legge sull'equo canone. Successivamente, poi, facciamo riferimento esplicito ai contratti di miglioria, e per adottare il criterio dell'equo canone previsto dalla legge, anche in questa particolare fattispecie contrattuale, diciamo che si deve tener conto degli oneri a carico della proprietà nonché della quota di reddito proveniente dalle migliorie spettanti al colono miglioratario. Non è quindi che noi suggeriamo alla commissione dell'equo canone di valutare due volte questo apporto del colono miglioratario. Non credo che sia questo, secondo me, il concetto rispecchiato dalla precisa dizione lettaci dall'onorevole Presidente. Chiedo pertanto all'onorevole Presidente di volerci cortesemente rileggere quel testo.

PRESIDENTE, *Relatore.* Do nuovamente lettura del testo in discussione: « Al fine della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le commissioni tecniche provinciali (di cui all'articolo successivo) determineranno, nella misura minima e massima, le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi, relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (equo canone), del trasferimento degli oneri fondiari a carico del concessionario, nonché della parte di reddito relativa alla quota di miglioramento già spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale ».

GOMEZ D'AYALA. Al fine della determinazione del capitale di affrancazione?

PRESIDENTE, *Relatore.* Sì.

GOMEZ D'AYALA. E se non avviene l'affrancazione?

PRESIDENTE, *Relatore.* Questa materia dell'affrancazione, io la demanderei a un'altra legge.

GOMEZ D'AYALA. Se i coloni non vogliono affrancare oggi, che cosa faranno? Intanto, il diritto all'indennizzo lo perdono e continuerebbero a pagare, perché, quando questa legge entra in vigore, il rapporto si trasforma.

PRESIDENTE, *Relatore.* I rapporti sono ultratrentennali.

GOMEZ D'AYALA. Noi parliamo dei rapporti che questa legge prende in considerazione.

PRESIDENTE, *Relatore.* Allora, lasciamo la determinazione generale e aggiungiamo il canone. Andiamo alla conclusione, onorevoli colleghi. Do lettura del testo dell'articolo che abbiamo concordato: « Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo (che esamineremo successivamente), determineranno nella misura minima e massima, le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi, relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall'articolo

3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del concessionario, nonché della parte di reddito relativa alla quota di miglioramento già spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo dei due articoli predisposti dal Comitato ristretto in sostituzione dell'articolo 4 del nuovo testo unificato:

« Alla determinazione della ripartizione dei prodotti o dei canoni, previsti da questo articolo, provvede una commissione tecnica provinciale, composta da...

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sarebbe meglio dire: « Agli adempimenti di cui al precedente articolo 4 provvede una commissione tecnica...

PRESIDENTE, *Relatore*. Sta bene: « Agli adempimenti di cui al precedente articolo 4, provvede una commissione tecnica provinciale composta dal Capo dell'Ispettorato Agrario Provinciale o da un suo rappresentante, da tre rappresentanti dei concedenti a miglioria, da tre rappresentanti dei miglioratari, da due esperti in materia agraria, designati uno dall'organizzazione dei concedenti e uno dall'organizzazione dei miglioratari. La commissione è nominata dal Prefetto ed è presieduta dallo stesso e da un vice prefetto da lui delegato. Il Prefetto può delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'Ispettorato agrario o al rappresentante di questi. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti o a maggioranza assoluta dei presenti ».

GOMEZ D'AYALA. Praticamente, questa commissione corrisponde a quella per l'equo canone.

PRESIDENTE, *Relatore*. Con la differenza che ci sono i rappresentanti dei miglioratari.

GOMEZ D'AYALA. Data la presenza dei rappresentanti delle organizzazioni, che bisogno c'è degli esperti?

PRESIDENTE, *Relatore*. Li abbiamo messi anche nelle commissioni per l'equo canone.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si potrebbero lasciare le stesse commissioni? Si potrebbe dire: « quando le commissioni, di cui all'articolo ecc., si occupano di queste cose, in luogo dei rappresentanti vengono chiamati gli esperti ».

CASATI. C'è da tenere presente che i rappresentanti dell'organizzazione siano esperti, anche perché nella dizione lei parla di rappresentanti dell'organizzazione dei miglioratari.

PRESIDENTE, *Relatore*. No, delle organizzazioni dei concedenti e dei miglioratari.

CASATI. Ogni organizzazione ne indica uno e, poi, devono accordarsi sul nominato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si potrebbe dunque formulare l'articolo in questo modo: « Agli adempimenti di cui all'articolo 4 provvede la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge sull'equo canone ».

GOMEZ D'AYALA. Che sarà costituita con la partecipazione dei rappresentanti... ecc.

PRESIDENTE, *Relatore*. E quando si tratta di rapporti a miglioria?

DANIELE. Non ce n'è bisogno.

GOMEZ D'AYALA. Non ce n'è bisogno.

DANIELE. Potremmo indicare così: « ...nella quale le organizzazioni sindacali avranno facoltà di sostituire i proprî rappresentanti con concedenti a miglioria... »

GOMEZ D'AYALA. Potremmo dire: « la commissione provinciale... per i fini della presente legge, sarà integrata con due rappresentanti dei coloni miglioratari e due rappresentanti dei concedenti a miglioria ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Ritengo che per tenere conto delle indicazioni fornite dai vari membri della Commissione, si potrebbe adottare la seguente formula:

« Agli adempimenti del precedente articolo provvede la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, integrata da due rappresentanti dei concedenti a miglioria e da due rappresentanti dei miglioratari ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Occorre poi fare un altro articolo per precisare che la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 5 è competente anche per le materie indicate o previste dalla presente legge. Va bene?

DE LEONARDIS. D'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Vedremo poi dove inserire questo articolo aggiuntivo.

GOMEZ D'AYALA. Direi poi di aggiungere, alla fine: si applicano alla presente legge le norme di cui agli articoli ecc., perché, per esempio, per le controversie, si può ricorrere alle sezioni specializzate, senza bisogno di integrazioni speciali. Infine si potrebbe aggiungere un articolo in cui si dica, appunto, che si applicano alla presente legge le norme di cui agli articoli 3, 7, 8 sulle controversie, ecc.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sarebbe bene introdurre una dizione più generica.

PRESIDENTE, *Relatore.* Potremmo dire, in sostanza, che, ai rapporti previsti dalla presente legge, si estendono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge... ecc.

Pongo pertanto in votazione tale articolo, che assume il numero 7, nella seguente formulazione:

« Ai rapporti disciplinati dalla presente legge si estendono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567 ».

(*È approvato*).

Vi è ora la seconda parte dell'articolo 5, di cui abbiamo già approvato il primo comma nell'ultima seduta. Ne do lettura:

« In tal caso il concedente è tenuto a corrispondere al miglioratario oltre al valore dei miglioramenti a lui spettanti a norma dell'articolo . . . . ., una indennità pari all'ammontare del valore della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.

Il pagamento di tale indennità può essere effettuato in due rate annuali.

La disdetta deve essere comunicata al miglioratario almeno un anno prima della fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non avrà esecuzione prima della fine della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso regolato dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione a termini dell'articolo 972, ultimo comma, del Codice civile ».

GOMEZ D'AYALA. Vorrei fare presente un aspetto della situazione. Nel tempo che è stato necessario per esaminare questa legge, possono essere avvenuti dei trasferimenti proprio per escludere la possibilità di affrancazione da parte del concessionario. Noi pensiamo che si potrebbe limitare questa possibilità del proprietario coltivatore diretto alla ipotesi che il proprietario abbia acquistato il fondo almeno un anno prima dell'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE, *Relatore.* Non è possibile fare questa distinzione. Può essere avvenuto qualche caso, ma sono casi marginali, dei quali non vale la pena di prendere nota. D'altra parte, noi non possiamo escludere l'ipotesi di un coltivatore diretto, che voglia coltivare lui stesso il fondo. Non possiamo fare ragionevolmente, secondo me, una discussione di questo genere, poiché essa ci farebbe entrare in una casistica eccessivamente minuziosa e complicata.

COMPAGNONI. Non si tratta di casi marginali. Ce ne sono molti. Alcuni sono in sospeso, perché non si sapeva che si facese questa legge, ma ora ce ne possono essere molti. E, allora, stabiliamo quanto meno che i soggetti in discussione debbono essere proprietari all'entrata in vigore della presente legge, perché, altrimenti, lasciamo una porta aperta attraverso la quale è possibile annullare il diritto all'affrancazione.

È una cosa grave, perché il proprietario del terreno, che non ritenesse conveniente l'affrancazione, ha la possibilità di vendere a un coltivatore diretto e, attraverso questa via, si annulla il diritto del colono miglioratario. In questo caso, non c'è nemmeno il diritto di prelazione.

DE LEONARDIS. All'entrata in vigore della legge, le colonie miglioratarie diventano perpetue.

PRESIDENTE, *Relatore.* Nella ipotesi prevista dalla presente legge.

COMPAGNONI. Si dovrebbe dire che dall'entrata in vigore della presente legge non sono validi gli eventuali acquisti fatti da coltivatori diretti.

DE LEONARDIS. Ma questo è già chiaro!

PRESIDENTE, *Relatore.* Il proprietario coltivatore diretto deve corrispondere il valore dei miglioramenti già spettanti al miglioratario per convenzione o per uso locale e, quindi, non ha nemmeno l'interesse a comperare il terreno.

COMPAGNONI. Questi casi in sospeso, che valore avranno nel periodo che va da oggi alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*?

PRESIDENTE, *Relatore.* Le preoccupazioni esposte mi sembrano sinceramente infondate. Do pertanto lettura della seconda parte dell'originario articolo 5 del testo unificato nel testo concordato e lo pongo in votazione, proponendo contestualmente di sostituire al secondo comma le parole: « a norma dell'articolo... », con le altre: « per convenzione o per uso locale ».

« In tal caso il concedente è tenuto a corrispondere al miglioratario oltre al valore dei miglioramenti a lui spettanti, per convenzione o per uso locale, una indennità pari all'ammontare del valore della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.

Il pagamento di tale indennità può essere effettuato in due rate annuali.

La disdetta deve essere comunicata al miglioratario almeno un anno prima della fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non avrà esecuzione prima della fine della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso regolato dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione a termini dell'articolo 972, ultimo comma, del Codice civile ».

(*È approvato*).

Do lettura di un altro articolo aggiuntivo (che se approvato diviene articolo 8 della legge) predisposto dal Comitato ristretto in ottemperanza del parere espresso dalla IV Commissione Giustizia sulla proposta di legge:

« Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale ».

GOMEZ D'AYALA. Questo è un obbligo: altrimenti la legge sarebbe incostituzionale!

DANIELE. A me pare che noi trasferiamo, con questo articolo, a tutto il territorio nazionale una regolamentazione per tipi di contratti che non abbiano definito. Al primo articolo noi diciamo: « rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio ». Ma io ritengo che nelle province del Lazio esistano diversi contratti a miglioria. Vi sono le colonìe perpetue, le colonìe a lungo termine, che sono quelle che vogliamo regolare; vi sono, sia pure in numero limitatissimo, ma comunque credo vi possano essere, altre colonìe analoghe a quelle di altre zone. E se vi sono di questi contratti che sono stati prorogati per legge – questa è la osservazione che è stata da me già fatta – anche se ve n'è uno solo in tutto il Lazio, esso deve essere affrancato...

GOMEZ D'AYALA. Sì, deve essere affrancato.

DANIELE. È un contratto analogo a quelli di tutta l'Italia meridionale. Quando parlai, in una seduta precedente, di questo argomento, portai l'esempio di un contratto a 29 anni per l'impianto di vigneti e oliveti del 1910. Durata contrattuale inferiore a 29 anni. Come noi abbiamo formulato la legge, e cioè dato il possesso del fondo da oltre trenta anni ove sia intervenuta la proroga legale (come per i contratto del 1910 può essere intervenuta), tale contratto deve essere compreso fra quelli cui si applica la presente legge?

È vero, come è emerso dalla discussione e rimane registrato negli atti, che pare stabilito decisamente che questi contratti debbano essere esclusi da questa regolamentazione; ed io insisto su questo; noi però, con questo articolo, ci rimangiamo tutto, per cui questo articolo potrebbe dar luogo a molte e molte discussioni.

GOMEZ D'AYALA. Peggio per coloro che fanno discussioni a vuoto!

DANIELE. Io vorrei rivolgere loro – e al collega Gomez – questa domanda: ove vi sia contratto, un solo contratto...

GOMEZ D'AYALA. Un solo contratto che corrisponda a quelli in uso nelle province del Lazio, deve essere assoggettato, a norma della Costituzione, alla presente legge.

DANIELE. No. Ove, nelle province del Lazio, vi sia un solo contratto di un certo tipo, deve essere estesa questa regolamentazione ad una provincia dove ve ne siano diecimila?

GOMEZ D'AYALA. È chiaro! Diverrebbe incostituzionale la legge se stabilissimo che un contratto di questo tipo può essere affrancato nel Lazio sì e a Lecce no!

PRESIDENTE, *Relatore*. All'inizio di questa legge abbiamo detto: trattiamo dei rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio. Quindi l'estensione vale soltanto per quei contratti che abbiano una corrispondenza identica a quella in uso per i contratti delle province del Lazio. Sono contratti tipici del Lazio.

MAGNO MICHELE. I nostri contratti restano dunque fuori?

PRESIDENTE, *Relatore*. Do pertanto nuovamente lettura dell'articolo 8 e lo pongo in votazione:

« Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Alcuni deputati hanno chiesto la parola per dichiarazione di voto.

COMPAGNONI. Signor Presidente e onorevoli colleghi, desidero dire che con questa legge si compie un atto di giustizia nei confronti di decine di migliaia di coloni miglioratari delle province del Lazio. Si tratta di una categoria benemerita dell'agricoltura laziale, come abbiamo avuto occasione di dire più volte, dato che il rapporto di colonìa

miglioratarìa, che ha origini antichissime e che si è andato poi sviluppando, moltiplicando nel corso degli anni successivi, prevede l'obbligo per il colono di migliorare il fondo; quindi, praticamente, noi abbiamo sempre sostenuto che si tratta di un contratto, che ha le stesse caratteristiche dell'enfiteusi solo che per una serie di avvenimenti, che sono stati sempre contrari agli interessi dei contadini, si è cercato da parte dei concedenti di negare questo diritto reale dei coloni miglioratari.

Noi, ora, approvando questa legge, riconosciamo a tutti i coloni miglioratari, a tutti i rapporti di miglioria, questo diritto reale e, quindi, li mettiamo in condizione di potere affrancare le loro terre, di potere liberare le aziende nelle quali essi non soltanto hanno dovuto compiere importantissime opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, ma per le quali hanno dovuto sempre sopportare da soli tutti gli oneri, relativi all'esercizio dell'impresa agricola. Noi pensiamo che con questa legge si compie un passo importante verso un obiettivo, che riteniamo di carattere generale e che deve essere raggiunto per tutte le aziende contadine, che sono ancora gravate da oneri di vario genere, per cui, nel momento in cui approviamo questa legge, riteniamo che il problema debba essere affrontato in senso generale per fare in modo che tutti gli oneri, canoni, censi, decime, che ancora gravano sulle aziende contadine nel Lazio e, in qualsiasi altra parte del territorio nazionale, debbano essere finalmente abolite attraverso una legge, che rende possibile, rapida e conveniente questa affrancazione. I coloni miglioratari attendevano questa legge in tutte le province del Lazio da 15 anni per poter diventare liberi proprietari di quelle terre, che hanno bonificato. Si tratta di una categoria numerosissima di contadini delle province del Lazio, che hanno compiuto con il loro lavoro, con l'investimento di capitale, la più importante opera di bonifica e di trasformazione fondiaria delle province laziali.

DANIELE. Dichiaro che voterò contro questa legge. Con tutta sincerità debbo affermare che ciò faccio con vivo rammarico perché anch'io speravo che, con questa legge, si potesse realizzare non un'opera di giustizia, perché la giustizia è sempre relativa ai tempi e questi tipi di contratti sono nati in tempi remoti, ma uno strumento di progresso. e non di regresso. Si trattava soltanto di compiere un'opera di ammodernamento, di adattamento ai tempi, tenendo conto delle giuste esigenze che, dato l'evolversi delle condizioni sociali, i coloni e i miglioratari così insistentemente avevano prospettato. Io mi sarei proprio augurato che veramente, con questa legge, si fosse fatta un'opera di giustizia e per l'una parte e per l'altra. Anche in questo caso, invece, si è voluto seguire quell'indirizzo, per dir così, classista, per cui, anche tenendo conto di tutte le considerazioni sociali, non si può dire che gli interessi dei concedenti e della proprietà privata siano stati salvaguardati.

Mi riferisco particolarmente al sistema seguito per la valutazione del canone, che deve essere preso come base per l'affrancazione, e che, secondo me, non concede in tutti i casi un giusto indennizzo al proprietario, anche perché il criterio seguito nella capitalizzazione del canone può portare a dei risultati molto inferiori ai valori reali, quando vi sono dei valori che non dipendono soltanto dal reddito ma anche dalla posziione e da altri coefficienti che, nella valutazione di un bene che si trasferisce, debbono pur essere tenuti presenti. Quindi ho l'impressione che, sotto un certo punto di vista, questa legge sia anche incostituzionale.

AVOLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo parlamentare socialista desidera esprimere il suo voto favorevole a questa legge. Il nostro voto favorevole ha un duplice significato: il primo specificatamente riguarda la legge, che noi abbiamo fina a questo momento discusso e che sta a testimoniare che compiamo un atto di doverosa giustizia nei confronti dei coloni miglioratari del Lazio, che hanno bonificato, con il loro lavoro e con il capitale, delle terre, per cui hanno diritto ad avere questo attestato di riconoscenza da parte del Parlamento italiano. Il secondo significato riguarda altre situazioni analoghe a questa che noi con il nostro voto vogliamo mettere all'ordine del giorno del Parlamento. Noi intendiamo che, insieme con la legge che ho avuto l'onore di presentare unitamente ad altri colleghi, in modo particolare all'onorevole Grifone, riguardante l'abolizione dei censi, livelli ed altri pesi, che gravano ancora su gran parte dell'agricoltura meridionale, bisogna attuare una legislazione agraria, che liberi definitivamente la proprietà coltivatrice in modo di poterla rendere effettivamente idonea ad inserirsi nel mercato interno e internazionale.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei fare un rilievo. Noi abbiamo approvato la legge n. 214, perciò le altre, che si riferiscono a materia diversa, rimangono impregiudicate.

PRESIDENTE, *Relatore*. No. È stato fatto un testo unificato, che è più limitato rispetto a quella.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei chiarire che noi abbiamo stralciato la 214, ma non so se ve ne sia un'altra, che riguarda il Lazio.

Comunque, noi abbiamo approvato la legge, che riguarda le colonìe miglioratarie del Lazio.

PRESIDENTE, *Relatore*. No, noi abbiamo stralciato dalle varie proposte presentate, che, quindi, sono valse quale base della nostra discussione, la parte relativa al Lazio. Questo è stato fatto tanto è vero che tutte le altre proposte di legge sono all'ordine del giorno.

GOMEZ D'AYALA. Io mi preoccupo da un altro punto di vista che può darsi non abbia un vero valore pratico. Il fatto è che noi non abbiamo toccato le colonìe miglioratarie in generale. Ci siamo limitati alle colonìe miglioratarie del Lazio e, soltanto per osservanza dei principî costituzionali, abbiamo esteso a tutti i rapporti, che fossero identici, sia pure situati in altre parti d'Italia, le norme della disciplina, prevista per le colonìe del Lazio, cosicché tutte le altre proposte rimangono impregiudicate nel senso che se la legislatura dovesse continuare ancora per due mesi, noi avremmo (in astratto) la possibilità di riprendere in esame, ai fini della discussione, le altre proposte.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Gomez, non rammento in questo momento gli esatti termini della questione regolamentare, che studierò appositamente.

DE LEONARDIS. Io vorrei annunciare il voto favorevole del mio gruppo. Evidentemente, questa legge corrisponde all'indirizzo di politica agraria che il Governo ha molte volte ribadito e il Presidente del Consiglio ha annunciato nel discorso di presentazione alla Camera del Governo, ossia l'accettazione delle conclusioni della conferenza mondiale dell'agricoltura, la quale ha ribadito la volontà di eliminare tutti i contratti abnormi, fra i quali si trovano le colonìe miglioratarie del Lazio. Ma vi è qualcosa di più: questa legge risponda alla nostra dottrina sociale-cristiana, che tende a rendere autonomi tutti i lavoratori in modo che possano espandere e migliorare la loro personalità. Perciò, viene ribadito in questa legge anche il concetto di proprietà legato alla sua funzione sociale. E, in questo quadro, sono anche giustificati gli eventuali sacrifici che da parte dei proprietari vengono affrontati mercè l'applicazione della presente legge. Io sono sicuro che i criteri adottati per l'affrancazione siano equi in quanto si sono volute conciliare sia le esigenze dei proprietari che dei lavoratori. Per questa ragione, il mio gruppo dà il voto favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1962) (4318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi», già approvato dalla VIII Commissione del Senato nella seduta del 29 novembre 1962.

Il Relatore, onorevole Del Giudice ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL GIUDICE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge n. 4318, del quale oggi ci occupiamo, presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del bilancio e quello del tesoro, e che è stato già approvato dall'VIII Commissione Agricoltura del Senato nella seduta del 29 novembre 1962, riguarda l'autorizzazione di spesa contro le cocciniglie degli agrumi. Con l'esercizio finanziario 1960-61, infatti, ebbe termine l'autorizzazione di spesa disposta dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1532, la quale prorogò a sua volta la legge 26 febbraio 1952, n. 136, che riguardava la concessione dei contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie, gravissima calamità: trattasi di pericolosi parassiti animali; precisamente insetti della famiglia delle cocciniglie, che attaccano gli agrumi danneggiandone gravemente le piante ed il prodotto.

La medesima legge provvedeva, nel contempo, ad elevare, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58, da lire 120 milioni a lire 150 milioni l'ammontare del contributo in questione. L'elevazione del contributo trovava giustificazione nel constatato aumento della coltivazione degli agrumi, nel più elevato costo delle fumigazioni, unico trattamento davvero efficace contro le cocciniglie, ed infine nel constatato aumento delle infestazioni che ha preoccupato ed aggravato la già pesante situazione degli agrumicoltori.

I produttori agrumicoli ricevevano, tramite il Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il mal secco: *a*) un contributo ordinario nella misura massima del 25 per cento della spesa per le fumigazioni; *b*) un concorso supplementare fino al 50 per cento della spesa sostenuta nei limoneti colpiti dal mal secco di proprietà dei coltivatori diretti e colpiti da avversità atmosferiche e parassiti in genere; *c*) un concorso del 10 per cento nelle spese di irrorazioni con insetticidi liquidi.

Oltre ai contributi elencati veniva corrisposto al Commissariato anticoccidico di Catania un contributo non superiore al 50 per cento della spesa, per le attrezzature, ed un contributo extra di lire 30 milioni per le spese di funzionamento.

Per quanto detto sopra e perché l'intervento statale non abbia a risultare inefficace di fronte alla accresciuta necessità di salvaguardare con una razionale difesa fitosanitaria il davvero vistoso patrimonio agrumicolo nazionale che in alcune regioni d'Italia, come in Sicilia, Calabria, Liguria è peraltro fonte importante di lavoro e di benessere, si rende necessario non solo autorizzare la proroga degli interventi di cui sopra, ma anche elevarli in proporzione ed in relazione alle aumentate esigenze.

L'entità del contributo previsto dalla presente legge non è certo gran che rilevante, ma si può considerare sufficiente, anche perché è prevedibile che in Sicilia l'Assessorato dell'agricoltura della Regione intervenga per integrare quanto altro possa occorrere.

Il disegno di legge che mi permetto proporre all'attenzione degli onorevoli colleghi per l'approvazione nel suo testo integrale, prevede, infatti, di stanziare la somma complessiva di lire 250 milioni annui, di cui 60 sono destinati come contributo alle spese generali del Commissariato generale anticoccidico, onde permettergli di fronteggiare le maggiori spese per le accresciute necessità d'intervento e rendere in certo senso autosufficienti i consorzi anticoccidici dipendenti.

A proposito di difesa delle colture e dei prodotti ossia della necessità della difesa fito sanitaria in agricoltura, mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo, perché voglia una buona volta affrontare e risolvere il problema della lotta contro i parassiti vegetali e animali, che minano il lavoro dell'agricoltore e che spesso rendono vano ogni sforzo tendente a migliorare e ad aumentare la produzione agrumicola. Trattasi di un tipo di pratica agricola che per la sua complessità ed estrema delicatezza non può essere lasciata alla libera e spesso insufficiente iniziativa del singolo privato agricoltore. La difesa delle colture è da molti anni sede di una vera e propria rivoluzione tecnica e sarebbe davvero tempo di riesaminare quell'insieme di indagini di ordine biologico, che hanno creato i presupposti delle lotte collettive, dei servizi di segnalazione e di avvertimento con quelle delicatissime reti di comunicazione fra la campagna e i centri di assistenza tecnica, con quei sensibili ed efficaci mezzi di ricerca e trasmissione di notizie e di ordini che un tempo erano ignoti agli agricoltori. Sarebbe pertanto il caso di auspicare, in questa sede, che contro determinati parassiti con caratteristiche biologiche ben note, il Ministero disponesse la lotta totale ed obbligatoria. Per dare una idea della entità del patrimonio agrumicolo e, quindi, della necessità di difenderlo efficacemente, mi limito a ricordare qualche dato. Il valore commerciale delle sole arance in Italia è di lire 37 miliardi, dei quali 22 riguardano la sola Sicilia. Quella dei soli limoni è di 18 miliardi, dei quali 15 interessano la Sicilia. Nell'isola, sono destinati ad agrumi, tra coltura specializzata e promiscua, ben ettari sessantamila di terreno contro i ventottomila della Calabria, diciottomila della Campania, novemila della Puglia, diecimila del Lazio e quattromila della Liguria. Sempre secondo i dati statistici a nostra disposizione, rileviamo che dall'Italia nell'anno 1958 furono esportati ben tre milioni 852 mila quintali di agrumi, dei quali tre milioni e 400 mila provenivano dalla Sicilia. Detto quantitativo complessivo, distinto per qualità, ci dà un milione e 241 mila quintali di arance, un milione e 714 mila quintali di limoni, e, per il resto, mandarini e altri agrumi. Si calcola che, nei prossimi anni, per l'entrata in produzione dei nuovi impianti, l'attuale produzione di arance aumenterà di oltre il dodici per cento, quella dei mandarini del dieci per cento e quella dei limoni del cinque per cento. Sono tutte queste ragioni che impongono al Commissariato anticoccinico di estendere la propria attività in nuovi e più vasti comprensori agrumetati e di intensificare la lotta negli altri per ottenere, per quanto possibile, che la disinfestazione, pressoché totalitaria, possa essere eseguita in linea di massima nel ciclo di un triennio in quelle zone maggiormente soggette agli attacchi di cocciniglie. È ovvio che se i contributi non avessero la consistenza che la presente legge, molto opportunamente, prevede, il concorso dello Stato verrebbe ad essere svuotato di conte-

nuto e le finalità, che con esso ci si propone, frustrate con grave danno del prezioso patrimonio agrumicolo. Ove volessimo attardarci ad eseguire un conteggio di spese relative ai programmi di fumigazione prevedendo il trattamento di tre milioni di piante(arriveremmo ad un totale di ben 691 milioni e 300 mila lire. Contro questa cifra, il fabbisogno finanziario necessario per mantenere le varie categorie di contributo dello Stato nei limiti percentuali previsti dalla legge in questione è di 312 milioni di lire. Tutto sommato, quindi, a me, nella qualità di relatore, non resta che plaudire alla iniziativa del Ministro dell'agricoltura, onorevole Rumor, per la presentazione del disegno di legge in questione e proporne a voi, onorevoli colleghi, la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Del Giudice per la sua ampia relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendo state formulate osservazioni né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532.

È prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 136.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 la misura del concorso dei Consorzi anticoccidici alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, è stabilito nel 20 per cento dei contributi riscossi dai detti Consorzi ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1960, n. 870.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con suo decreto potrà, per singole annate, dispensare i Consorzi dal pagamento di tale concorso o ridurre la misura di esso, in relazione alle effettive esigenze del Commissariato generale anticoccidico.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro il limite massimo di 60 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 4.

I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 1.250 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione delle entrate a copertura degli oneri recati dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio negli esercizi sopra indicati.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della riproduzione bovina (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della riproduzione bovina », già approvato dalla VIII Commissione del Senato nella seduta del 19 dicembre 1962.

Il Relatore, onorevole Prearo, ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Corte costituzionale, con sentenza del 6 febbraio 1962, dichiarava illegittimi gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della legge del 1929, n. 1366. definita la legge organica sulla produzione zootecnica. Questa era stata formulata nella necessità di incrementare e di

orientare la zootecnia italiana verso determinati indirizzi e determinate linee, suggeriti dall'esperienza, dalla tecnica dalla genetica e dall'igiene. Indirizzi che lo Stato si impegnò di aiutare con finanziamenti a carattere continuativo, perché la selezione genetica dei bovini è lenta come lenta era ed è ancora in molte zone d'Italia la formazione di una moderna coscienza zootecnica. Ecco le ragioni dell'articolo 1 della legge n. 1366, che recita: « Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il Ministero dell'economia incoraggia l'attuazione di un programma organico e metodico di attività... All'articolo 3, si dice: « Il programma sarà formulato con carattere di continuità ». Certamente, non si poteva ottenere nessun programma organico se non veniva imposta una certa disciplina ed ecco l'incriminato articolo 4 della predetta legge che fissa il divieto di tenere a qualsiasi titolo maschi bovini interi, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica e privata. La Corte costituzionale considerò, nella sua sentenza del 6 febbraio 1962, che le norme dell'articolo 4 contrastano con gli articoli 41 e 42 della Costituzione, che garantiscono la libertà della iniziativa privata. La stessa sentenza, però, ammettendo che l'incremento quantitativo e il miglioramento genetico del bestiame bovino garantiscono la soddisfazione degli interessi sociali collegati alla medesima utilizzazione del bestiame stesso, mirando a conciliare l'esigenza del più elevato rendimento con quella del miglior costo dei prodotti, ha chiaramente sottolineato che per il conseguimento di queste finalità si rendono necessari interventi della pubblica autorità, rivolti all'accertamento tecnico non solo della sanità dei riproduttori ma anche del possesso dei caratteri morfologici, che assicurino un miglioramento della progenie. Il legislatore, difatti, ha visto giusto e ogni tecnico e ogni allevatore può assicurarsi che se un miglioramento del bestiame allevato c'è stato, in questi ultimi trenta anni, ciò è dipeso soprattutto dalla qualità dei riproduttori maschi, utilizzati per la riproduzione. Compiti che devono essere regolati (dice la sentenza) con atto normativo del Parlamento, ritenendosi sufficiente che esso determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio dell'attività normativa, evitando discrezionalità. Detta sentenza dal 6 febbraio 1962, è venuta ad abbattere la disciplina introdotta con la legge n. 1366 ora osservata dalla quasi totalità degli allevatori. In assenza di essa, nel settore della riproduzione bovina, anche per due sole stagioni di monta, verrebbero ridotti i benefici fino a oggi conseguiti a prezzo di non indifferenti sacrifici da parte degli allevatori e a prezzo di non indifferenti spese da parte dello Stato. La disciplina della riproduzione, occorre ripeterlo, è stata determinante nel passato ai fini di ridurre il nostro contributo all'estero per l'acquisto di riproduttori selezionati.

In altre parole, il rallentamento della disciplina ha portato dei danni tecnico-economici, diretti e indiretti, che si possono riassumere così: quelli diretti consistono nell'avere tolto a tutti i piccoli e medi allevatori di torelli di razza, organizzati e sparsi in tutta la cerchia alpina e nella montagna dell'Appennino, la possibilità di collocare per la riproduzione i soggetti selezionati, spesso di notevole pregio, preferendo usare torelli a portata di mano, senza genealogia, e diffondendo, nel contempo, malattie di contagio, malattie portanti aborti, ecc. Danni indiretti, consistenti nel rallentamento dell'azione di miglioramento zootecnico mediante la genetica, consigliato costantemente dal Ministro dell'agricoltura e la sospensione di ogni azione di intervento da parte dei tecnici specialmente verso gli allevatori più sprovveduti, di scarsa preparazione zootecnica e aventi una economia aziendale debole. L'allevamento estero del vitellone da carne, intero (torello), per ricavare più carne, ha aggravato gli abusi. Queste e altre sono le ragioni che oggi forse più di ieri impongono una disciplina, una regolamentazione. L'VIII Commissione del Senato, nella seduta del 19 dicembre 1962, approvava, in sede legislativa, il disegno di legge del Ministero dell'agricoltura, che abbiamo in esame, dal titolo: « Disciplina della riproduzione bovina » e il Presidente del Senato lo trasmetteva, il 24 dicembre, alla Camera. Il testo del disegno di legge, che porta il n. 4407, stabilisce che i riproduttori maschi bovini, per essere adibiti alla riproduzione, devono essere iscritti ai LL.GG., la cui istituzione e tenuta è regolata dall'articolo 2. Questo, prevedendo singoli libri per ciascuna razza bovina, fissa le norme per l'esercizio dei relativi controlli ministeriali e le condizioni per l'iscrizione dei bovini in tali libri. L'abilitazione dei tori, le condizioni e le modalità relative formano oggetto dell'articolo 3, che vi provvede tenendo conto delle esigenze di tutela e di miglioramento del patrimonio zootecnico delle province d'impiego dei tori. L'articolo 4 dà la composizione della Commissione zootecnica provinciale, incaricata di

stabilire le direttive per l'impiego dei riproduttori. L'articolo 5 stabilisce l'obbligo della denuncia dei tori non approvati e dei quali è consentita la tenuta in allevamento per altre utilizzazioni specificatamente ammesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'articolo 6 stabilisce la corresponsione alle camere di commercio, Industria e Agricoltura, di un diritto fisso a rimborso del costo del servizio di abilitazione dei riproduttori e di vigilanza e ne fissa i limiti massimi. L'articolo 7 detta le norme per la documentazione scritta degli atti fecondativi e stabilisce l'aliquota da destinare all'attività di miglioramento dei bovini a cura delle camere di commercio secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'articolo 8 detta la disciplina transitoria per l'impiego, a fini riproduttivi, dei tori di razze tuttora prive del libro genealogico. Forma oggetto dell'articolo 9 la determinazione degli enti, ai quali viene affidata la vigilanza per l'applicazione della disciplina. L'articolo 10 stabilisce le pene applicabili per le violazioni delle norme della legge e l'articolo 11 detta le modalità per il pagamento di tali pene. Onorevoli colleghi, da accertamenti fatti e dalle dichiarazioni dei tecnici, che con tanta cura seguono da anni l'attività zootecnica nel nostro Paese, risulta che l'assenza di una disciplina ha già provocato in un anno danni ingenti al patrimonio zootecnico, scoraggiamento e sfiducia nell'azione futura in coloro che, per molti anni, si erano dedicati a questa materia con paziente lavoro di miglioramento: selezionatori, allevatori e tecnici.

Con l'approvazione della legge in esame, si viene indubbiamente a frenare questo processo involutivo che è stato qui da me lamentato.

Il testo, che viene sottoposto al nostro esame, già ha ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e non vi è dubbio che questo ha vagliato e riconosciuta l'utilità sociale e pratica della discpilina, nonché l'idoneità e la rispondenza della sua ispirazione ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento genetico del patrimonio bovino nazionale.

Nell'esprimere il mio parere favorevole, invito i colleghi ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Prearo e dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVON. Sono d'accordo nel riconoscere l'urgenza della legge, però debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo sul fatto che essa presenta delle lacune non indifferenti. All'articolo 2, per esempio, viene ignorata la malattia più importante, cioè la triconomiasi.

Poi non viene richiamato il regolamento della politica veterinaria. A tale regolamento ci si dovrà pur richiamare, perché altrimenti per quale motivo esso è stato fatto? Questa è una legge con la quale ognuno può fare ciò che vuole e con grave danno per la nostra zootecnia.

Inoltre, non capisco per quale ragione i proventi che vengono ricavati dall'approvazione dei soggetti e dalle penalità imposte per le infrazioni alla disciplina, debbano essere devoluti all'erario. Secondo me essi dovrebbero essere conservati nelle province per essere destinati al miglioramento zootecnico e della lotta contro le malattie infettive.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei attenuare le preoccupazioni dell'onorevole Schiavon. Egli infatti ha citato l'articolo 2, ma l'inciso dell'articolo 2 da lui citato si limita soltanto a dire che i tori debbono provenire da allevamenti nei quali sia in corso, sotto il controllo dello Stato, l'azione di risanamento. Questo non significa che non siano esclusi, se avranno malattie. Si dice solo che il requisito minimo che deve avere un toro è che provenga da questi allevamenti nei quali sia in corso l'azione di risanamento.

SCHIAVON. La prego, comunque, di tener presente la mia osservazione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Aggiungo che questo comma dell'articolo 2 è stato predisposto sulla base di un suggerimento esplicito inviato dal Ministero della sanità, che è di certo competente in materia, e che ci ha suggerito appunto di formulare l'articolo in quella maniera.

Ciò non toglie che si debbano combattere tutte le malattie!

SCHIAVON. L'altra malattia, cioè quella non citata nella legge la triconomicosi è di certo la più pericolosa di tutte.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendo state formulate osservazioni né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non

sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 2.

I libri genealogici sono istituiti per singole razze di bovini previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dalle Associazioni nazionali di allevatori giuridicamente riconosciute, che abbiano, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, depositato il marchio ufficiale per la identificazione dei soggetti, e sono tenuti dalle stesse Associazioni sotto la sorveglianza e con le modalità stabilite dal Ministero, che vigila anche sullo svolgimento dei controlli funzionali, delle analisi genetiche e delle altre attività connesse alla tenuta dei libri medesimi.

Il Ministero può direttamente provvedere all'istituzione e alla tenuta dei libri, in difetto di iniziativa da parte delle suddette Associazioni, e può affidarne la tenuta agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in caso di accertate irregolarità.

Possono essere iscritti nei libri genealogici, su domanda di chi vi abbia interesse, i bovini di razza pura che siano in possesso dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri della razza determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto alle esigenze della selezione e che provengano da allevamenti nei quali sia in corso; sotto il controllo dello Stato, l'azione di risanamento per la tubercolosi e per la brucellosi.

L'iscrizione è disposta previo esame del bovino da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, designato dal Capo dell'Ispettorato, e da un delegato dell'Associazione nazionale degli allevatori dei bovini delle razze cui appartiene il soggetto esaminato, che deve provenire da allevamenti i quali, sotto il profilo sanitario, ricadano nelle condizioni previste dal comma precedente.

I soggetti iscritti nel libro devono essere contrassegnati da apposita marcatura stabilita dal Ministero, da eseguirsi a spese del richiedente.

(*È approvato*).

ART. 3.

Chiunque intenda impiegare un bovino maschio per la riproduzione in una determinata provincia deve farne denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, presentando il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura provvede, in seguito alla denuncia, a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino oppure vieta tale impiego in conformità delle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale di cui al successivo articolo, e depositate presso la stessa Camera, dove chiunque può prenderne visione.

Le suddette direttive sono determinate in relazione alle esigenze della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico della provincia, tenendo conto dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza.

Pure in conformità di tali direttive devono essere indicate con l'attestato di abilitazione le razze delle bovine alla cui fecondazione potranno essere adibiti i tori abilitati, in guisa da consentire, oltre alla fecondazione delle bovine appartenenti alla stessa razza del toro, i soli incroci per sostituzione di razze o per fini industriali.

I tori abilitati possono essere adibiti alla monta nel solo territorio della provincia in cui l'abilitazione è concessa.

L'impiego per la riproduzione di tori di provenienza estera non iscrivibili nei libri genealogici nazionali può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste solo a scopo di esperimenti da effettuarsi sotto il controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

(*È approvato*).

ART. 4.

La Commissione zootecnica provinciale è composta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale e da un rappresentante degli allevatori, scelto, insieme ad un supplente, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura fra gli allevatori di bovini iscritti nei libri genealogici della provincia salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 8. Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il veterinario provinciale possono farsi sostituire nelle adunanze della Commissione da altro funzionario del loro stesso ufficio. Il rappresentante degli allevatori ed il supplente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I compiti demandati alle Commissioni provinciali per l'approvazione dei tori dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, nu-

mero 1009 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, sono assegnati alle Commissioni di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 5.

È vietato mantenere in allevamento, tranne che per la produzione della carne o per altre utilizzazioni specificatamente ammesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, maschi bovini interi dei quali non sia stata chiesta l'abilitazione per la riproduzione o per i quali l'abilitazione non sia stata concessa.

I maschi bovini interi mantenuti in allevamento per la produzione della carne o per altre utilizzazioni ammesse ai sensi del precedente comma devono essere denunciati alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che ne ordina la marcatura, a spese dell'interessato, fissandone il termine e le modalità.

(*È approvato*).

ART. 6.

Per ogni bovino maschio del quale sia chiesta l'abilitazione per la riproduzione deve essere corrisposto alla Camera di commercio, industria e agricoltura, un diritto fisso, il cui importo, da stabilirsi dallo stesso ente, sarà commisurato al costo del servizio di abilitazione e di vigilanza sullo esercizio della riproduzione bovina, e non potrà comunque superare il limite massimo di lire 600, per i soggetti destinati alla monta naturale, e di lire 2.000 per quelli da adibire alla fecondazione artificiale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1009.

Le deliberazioni della Camera di commercio, industria e agricoltura, relative alla determinazione del diritto fisso sono soggette all'approvazione dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria ed il commercio.

Con i proventi del detto diritto fisso è costituito un fondo speciale la cui gestione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 7.

Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli, conformi al tipo prescritto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuiti ai possessori dei tori dalla Camera di commercio, industria e agricoltura dietro versamento della somma di lire 100 per ciascun modulo, oltre al rimborso delle relative spese di costo.

I possessori di bovine gravide e di vitelli di età fino a sei mesi sono tenuti ad esibire la suddetta attestazione a richiesta degli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 9.

Il provento delle somme versate alla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi del primo comma del presente articolo, con esclusione di quelle pagate per rimborso del costo dei moduli, sarà destinato alle attività di miglioramento dei bovini e ripartito, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra le organizzazioni giuridicamente riconosciute che gestiscono tali attività sotto la vigilanza del Ministero stesso.

Nella predetta ripartizione sarà tenuto conto delle esigenze delle gestioni di cui sopra.

(*È approvato*).

ART. 8.

L'impiego per la monta di bovini maschi appartenenti a razze per le quali non sia istituito il libro genealogico può essere autorizzato fino a che non si sia provveduto all'istituzione del libro e, comunque, non oltre il quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 4, previo esame morfologico da parte di un funzionario tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura designato dal Capo dell'Ispettorato.

I bovini per i quali sia stata rilasciata tale autorizzazione devono essere contrassegnati mediante apposita marcatura da eseguirsi a spese dell'interessato con le modalità ed entro il termine stabilito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

(*È approvato*).

ART. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata alle Camere di commercio, industria e agricoltura che la esercitano a mezzo di guardie giurate, agli Ispet-

torati provinciali dell'agricoltura, che la esercitano a mezzo di funzionari a ciò delegati dai Capi degli Ispettorati stessi, ai veterinari comunali, agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

(*È approvato*).

ART. 10.

Chiunque adibisce alla riproduzione bovini maschi non abilitati ai sensi dell'articolo 3, o per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'ultimo comma del detto articolo o quella prevista dall'articolo 8 è punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 80 mila.

Chiunque adibisce un toro alla fecondazione di bovine appartenenti a razze non indicate nell'atto di approvazione del toro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, o non adempie all'obbligo del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 30 mila.

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, è punito con la ammenda da lire mille a lire 10 mila.

Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, è punito con l'ammenda da lire 4 mila a lire 10 mila.

(*È approvato*).

ART. 11.

Per le contravvenzioni di cui all'articolo 10 il contravventore è ammesso a pagare a titolo di oblazione una somma determinata dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentita la Commissione zootecnica provinciale, non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà della misura massima stabilita per l'ammenda.

A tal fine i verbali di contravvenzione vanno inoltrati al Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, al quale il contravventore può rivolgere, entro 30 giorni dalla contestazione, istanza di determinazione della somma da pagare.

Qualora il contravventore faccia decorrere il termine predetto senza inoltrare la domanda di oblazione oppure non effettui il versamento della somma fissata entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento del Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, questi provvede alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Erario dello Stato; quello delle oblazioni è versato alle Camere di commercio, industria ed agricoltura e viene destinato come previsto al terzo comma dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria » (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) Su di esso la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Il disegno di legge si raccomanda da sé. Si tratta di assicurare la vita di questi importantissimi enti i quali, per poter conservare il patrimonio di tecnica e di esperienza acquisito, hanno bisogno di continuare la loro opera, sia per il completamento della riforma, sia per esser pronti a dare inizio alla programmazione dell'agricoltura.

È necessario in sostanza poter assicurare la sopravvivenza delle attrezzature e del personale. Raccomando, pertanto, la sollecita approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendo state formulate osservazioni né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

La somma di cui al presente articolo è ripartita tra gli enti e sezioni interessati, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro ed è erogata nei limiti e con le moda-

lità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di lire 20 miliardi di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferrari ed altri: Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari, Bolettieri, Picardi, Caroli, Angelini Nicola, Genco, De Giovine, Russo, Pignatelli, Jannuzzi: « Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale », approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1962.

Su questo provvedimento la V Commissione Bilancio ha espresso parere contrario. Siccome si tratta di una proposta di legge molto importante, poiché riguarda l'adeguamento dei finanziamenti per l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, ritengo che la nostra Commissione dovrebbe confermare il proprio punto di vista e chiedere alla Commissione Bilancio di rivedere il parere. Nel contempo invito l'onorevole rappresentante del Governo a mettersi in contatto con il Ministero del bilancio per studiare il problema delle coperture finanziarie. Per quanto riguarda noi, come Commissione Agricoltura, ripeto che insisteremo presso la Commissione Bilancio affinché riveda il proprio punto di vista. Per significare quanto sopra pongo in votazione gli articoli della proposta di legge ai quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:

a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale, costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la nostra Commissione chiederà alla Commissione Bilancio se insiste nel parere già espresso.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'ammasso del risone (4343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso del risone ».

Il Relatore onorevole Franzo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANZO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il relatore propone che il disegno di legge governativo sulla disciplina dell'ammasso del risone, composto di nove articoli, sia ridotto soltanto a due, con la eliminazione degli altri sette. Difatti da quest'anno, ormai si è iniziato l'ammasso volontario del risone e i produttori sono sodisfatti, e perché, nell'ambito del M.E.C., vi è un orientamento favorevole all'ammasso volontario dei prodotti e contrario a quello obbligatorio. Quindi, questo provvedimento governativo, è intempestivo e superato.

Però, di tutto questo disegno di legge, possono essere considerati validi due articoli, e precisamente, parzialmente, l'articolo 6: del quale verrebbero accantonati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto comma, con stralcio dei commi sesto e settimo che diverrebbero, se approvati, l'articolo 1 del nuovo provvedimento. Ne do lettura:

« Sulle partite di risone acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, sempreché l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale.

Allo scopo di tutelare le varietà tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varietà suddette e i paesi verso i quali è ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali ».

Espongo i motivi dello stralcio proposto. Primo: dovrebbe rimanere la facoltà di poter dare un contributo all'esportazione dato che noi esportiamo il riso in perdita, a seconda del mercato internazionale secondo: per quanto riguarda il risone da seme, è opportuno che si stabilisca un quantitativo massimo di esportazione e i relativi paesi dove lo si esporta affinché non ci creiamo dei concorrenti, al di fuori del nostro paese, che producano riso contro di noi.

L'altro articolo che dovrebbe essere stralciato è l'articolo 8 che si riconnette ad una questione fiscale. Esso prevede che l'Ente nazionale risi, per le sue finalità di istituto, è esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri e che tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo. Fin qui il testo dell'articolo 8. Ma io lo modificherei con l'aggiunta delle parole: « fino al 6 agosto 1962 ». Perché non vorrei che, in questo periodo di remora dell'*iter* parlamentare, vi fossero delle interferenze.

Se teniamo conto che questo disegno di legge, anche per quanto riguarda la parte fiscale, ha avuto il *placet* del Ministero delle finanze, indubbiamente non chiediamo niente che non sia pertinente, perché è lo stesso Ministro delle finanze che si è fatto promotore e presentatore del provvedimento. Perciò io concludo dicendo che, se si vuole rimandare l'esame del provvedimento a domani mattina, non posso che prendere atto di questa decisione alla quale non ho niente in contrario, però gli onorevoli colleghi sappiano sin da ora che il relatore è del parere di limitare il disegno di legge ai soli due commi dell'articolo 6 indicati e all'articolo 8.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Franzo. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Franzo ed altri: Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (4310).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franzo, Germani, Schiavon, Sodano, Truzzi, De Leonardis, Bolla, Del Giudice, Gerbino, Marenghi, Monte, Prearo, Pucci Ernesto, Sangalli, Vetrone, Biasutti, Armani: « Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Onorevoli colleghi, in materia di concorso dello Stato, di cui alla legge sul « Piano verde », è stata presentata la proposta di legge di cui sopra. Ricordo che la legge sul « Piano verde » stabilisce dei prestiti di esercizio. Con questa proposta di legge si chiede di estendere ai prestiti di esercizio previsti dal « Piano verde » le norme relative ai prestiti di miglioramento, secondo le quali norme si può capitalizzare il contributo dello Stato.

Propongo pertanto alla Commissione la rapida approvazione della proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera *a*), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, sempreché la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti. »

Poiché consta di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

MAGNO MICHELE. Vorrei conoscere il pensiero del rappresentante del Governo sulla questione delle barbabietole da zucchero alla quale si riferiscono le due proposte di legge Magno n. 2886 e Bonomi n. 2845 da me più volte sollecitate.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Già nella precedente riunione, signor Presidente, anticipai il pensiero del Governo. Noi non abbiamo elementi tali da giustificare d'adozione di un provvedimento *ad hoc*. Tutti gli industriali saccariferi, all'inizio della campagna, si sono impegnati, anche a mezzo di comunicazioni telegrafiche fatte pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste e al Ministero dell'industria, a rispettare il contratto nazionale e a rispettare altresì il prezzo fissato l'anno scorso in quella legge, mi pare del luglio 1962. Ci risulta che questi impegni assunti sono stati rispettati nel senso che gli industriali hanno disposto l'anticipazione prevista, mi pare di 50 lire, salvo effettuare il conguaglio del prezzo alla fine di marzo, così come si fa tutti gli anni, quando cioè si siano acquisiti elementi precisi sulla polarizzazione media generale di tutta la campagna saccarifera. Alla fine della campagna saccarifera, in genere, si fa un saldo che corrisponde a circa il 10-15 per cento del prezzo d'anticipazione. Queste le notizie, in nostro possesso, sul regolare svolgimento della campagna saccarifera, che ci inducono quindi a non ritenere né necessario né indispensabile un nuovo provvedimento che determini il prezzo delle bietole, essendo stato, questo prezzo, rispettato da parte degli industriali saccariferi.

MAGNO MICHELE. La dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario è quanto mai grave, perché attraverso di essa il Governo rivela il suo accordo con gli industriali saccariferi non solo sul fatto che il prezzo delle barbabietole non deve essere rapportato alla realtà, ma addirittura nel senso che esso deve rimanere immutato rispetto all'anno passato. Tutti sappiamo che i costi di produzione sono notevolmente aumentati per cui non è possibile che i bieticoltori accettino un prezzo uguale a quello corrisposto per i conferimenti del 1962. Vi è in atto uno stato di agitazione di cui si deve tener conto, di cui Governo e Parlamento non possono non tener conto! È aumentato il costo della vita anche per i contadini che producono le barbabietole; sono aumentati i costi di produzione; sono aumentati i salari; tutto è aumentato!

E poiché gli industriali saccariferi non sembrano disposti a tener conto di queste legittime richieste di una massa notevole di contadini, noi riteniamo che il Parlamento debba intervenire prima dello scioglimento delle Camere. Noi insistiamo pertanto, onorevole Presidente, affinché le due proposte di legge, da tanto tempo presentate alla Camera e assegnate alla nostra Commissione, siano poste all'ordine del giorno e discusse. In quella sede il Governo dovrà assumere la sua responsabilità tutta intera.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Governo e quelle dell'onorevole Magno. Assicuro la Commissione che ne terrò conto. Ne parlerò anzi con il Presidente e i colleghi della Commissione Industria giacché le due proposte di legge risultano assegnate alle competenze congiunte delle due Commissioni. Nei limiti delle possibilità concesseci da questa fine di legislatura, terrò conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Magno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato risultante dalle proposte di legge:

IOZZELLI e PENAZZATO: « Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie » (102);

COMPAGNONI ed altri: « Trasformazione in enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti nelle province del Lazio » (214);

COMPAGNONI ed altri: « Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione nei rapporti a miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti, del Lazio » (228);

CALASSO ed altri: « Trasformazione dei contratti miglioratari in contratti in enfiteusi » (1018);

SIMONACCI: « Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie » (1823):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

dei disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4318):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Disciplina della riproduzione bovina » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4407):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4408):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

FRANZO ed altri: « Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera *a*), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (4310):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Anderlini, Avolio, Bardini, Bolla, Casati, Compagnoni, De Leonardis, Del Giudice, Franzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Grifone, Magno Michele, Martoni, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Pucci Ernesto, Salutari, Sanfilippo, Sangalli, Schiavon, Sodano, Truzzi e Vetrone.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI